



Firenze, 19/10/2020

Gent. Dott.ssa Monica Piovi
Direttore Generale
ESTAR *Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale*
direzione@estar.toscana.it
estar@postacert.toscana.it

Gent. Dott.
Paolo Franchi
Referente Territoriale Area Vasta Centro e Direttore UOC
Procedure Concorsuali e Selettive
ESTAR *Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale*
paolo.franchi@estar.toscana.it

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI per la copertura di n. 11 posti di DIRIGENTE Psicologo nella disciplina di Psicologia (84/2020/CON) e BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE Psicologo nella disciplina di Psicoterapia (75/2020/CON)

In riferimento agli avvisi di cui all'oggetto e, in particolare, al bando per la copertura di n. 11 posti di **Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicologia**, ribadiamo che già l'art. 2, comma 3 della legge 401 del 29 dicembre 2000 *Norme sull'organizzazione sul personale del settore sanitario* prevedeva: "Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, **deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia**, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali".

Il 28 febbraio del 2008, la legge n. 31 *Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248*, all'art. 24-sexies comma 1, ha nuovamente affermato: "I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento ai sensi dell'art. 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti".

E' dunque pacifico da anni che il titolo di specializzazione in psicoterapia è un requisito utile per l'ammissione al concorso in questione e vi invitiamo pertanto a modificare con la massima urgenza il form disponibile sul sito ESTAR per la compilazione della domanda di partecipazione che, a quanto ci viene riferito, non consente l'inserimento di specializzazioni diverse da quelle in Psicologia. Parimenti si invita codesto spett.le ente a fornire a quanti ne facciano richiesta risposte corrette su questo specifico tema tenendo conto della normativa vigente.

Un'osservazione di diversa natura riguarda invece entrambi i concorsi in oggetto ed è relativa alla previsione della partecipazione alla selezione degli specializzandi a partire dal terzo anno di formazione

Ordine degli Psicologi della Toscana

Sede: via Panciatichi, 38/5 (Firenze Nova) - 50127 Firenze

Telefono: 055/416515 - **Telefax:** 055/414360 - **Codice fiscale:** 92009700458 - **c/c postale** n. 16563504

www.ordinepsicologitoscana.it e-mail: mail@psicologia.toscana.it Pec: psicologi.toscana@pec.aruba.it



Firenze, 19/10/2020

specialistica. Il corretto presupposto normativo di tale previsione va ravvisato nei commi 547 e 548 dell'art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, così come modificati dai decreti legge adottati nel 2020 durante l'emergenza sanitaria allo scopo di integrare con urgenza le carenze di personale sanitario, in particolare dei medici. Posto che nel caso degli Psicologi, il SSN dispone di vaste graduatorie di professionisti già in possesso del titolo di specializzazione, ci chiediamo se non sarebbe opportuno, anche al fine di evitare il vano proliferare delle domande, chiarire nell'avviso quanto è puntualizzato dai commi di legge sopra menzionati, ovvero che gli specializzandi, all'esito positivo della procedura concorsuale, sarebbero immessi in graduatorie separate e la loro eventuale assunzione sarebbe subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

Infine, sempre a proposito dei requisiti di ammissione previsti dai due bandi, anche allo scopo di poter fornire risposte ai professionisti iscritti all'Albo che si rivolgono all'Ordine, chiediamo chiarimenti circa l'ammissione al concorso dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente PSICOLOGO nella disciplina per la quale è indetto il concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta. Sul piano logico la previsione appare infatti di difficile interpretazione.

Certi di un vostro tempestivo intervento e in attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.

La Presidente
(Dott.ssa Maria Antonietta Gulino)